

Mini Ires cumulabile coi tax credit Transizione

Ires premiale cumulabile con i crediti d'imposta per investimenti in beni relativi ai piani per Transizione "4.0 e 5.0". Deve essere rispettato, però, il limite del costo sostenuto per gli investimenti rilevanti rimasti a carico dell'impresa.

L'art. 12 del dm 8/08/2025 dispone in merito al possibile cumulo dell'agevolazione relativa all'Ires premiale, di cui ai co. da 436 a 444 dell'art. 1 della legge 207/2024.

Il comma 1 del citato art. 12 dispone testualmente che "ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota Ires spetta nei limiti del costo rimasto sostenuto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell'art. 5 del presente decreto".

Si ricorda, innanzitutto, che, come indicato nell'art. 5 del decreto di attuazione, sono qualificabili come investimenti rilevanti i beni materiali e immateriali relativi al piano Transizione 4.0, compresi negli allegati A e B della legge 232/2016 e i beni, di cui al secondo periodo dei co. 4 e del co. 5 dell'art. 38 del dl 19/2024, se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che consentono di ottenere una riduzione dei consumi energetici. I suddetti beni sono agevolabili, inoltre, se strumentali, nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e interconnessi e devono possedere i requisiti richiesti per i relativi crediti d'imposta; i beni materiali e immateriali 4.0 devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e l'interconnessione deve rimanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza, di cui alla lett. b), co. 1 dell'art. 7 del dm 8/08/2025.

Gli investimenti rilevanti devono essere effettuati dall'1/01/2025 ma entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024, quindi entro il 31/10/2026, per le società il cui periodo d'imposta coincide con quello solare. Gli investimenti rilevanti si potranno realizzare, inoltre, ai sensi dei co. 1 e 2 dell'art. 109 del dpr 917/1986 (Tuir) mentre il termine per la realizzazione degli stessi si determina avendo riguardo a un periodo d'imposta pari a dodici mesi, se l'esercizio ha durata superiore, ai sensi del co. 4 dell'art. 5 del decreto attuativo.

Il costo, ai fini del calcolo degli investimenti rilevanti, deve essere determinato ai sensi delle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 110 del Tuir, includendo, quindi, anche

gli oneri accessori di diretta imputazione, come meglio precisato all'interno della relazione illustrativa al provvedimento attuativo. Non essendo stato disposto niente sul tema della cumulabilità, da parte delle disposizioni istitutive, la relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce che l'art. 12 del dm 8/08/2025 interviene sulla cumulabilità di questa agevolazione, comportante la riduzione dell'aliquota IRES e altre agevolazioni che hanno per oggetto i medesimi beni, quali i crediti d'imposta maturabili per investimenti relativi ai piani di Transizione 4.0 e 5.0.

È stato stabilito che il beneficio della riduzione dell'aliquota Ires, identificabile con il valore che assume il decremento del "teorico" debito tributario di detta imposta, in considerazione della riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota ordinaria (24%), di cui all'articolo 77 del DPR 917/1986, spetta in relazione al costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo.

In sintesi, quindi, viene precisato che, fermando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota Ires spetta alla società ma nei limiti del sostenuto costo rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti per l'agevolazione in commento. Con riferimento ai citati crediti d'imposta, la relazione illustrativa ricorda che restano ferme le regole di "cumulo" definite dalle singole discipline agevolative, indicate sia nell'art. 1, co. 1059, della legge n. 178/2020 sia all'art. 38, co. 18, del DL n. 19/2024, le quali richiedono di tener conto anche della "non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive" delle misure indicate.

Si evidenzia, infine, che l'art. 13 del decreto attuativo dispone che l'ammontare, su cui spetta la riduzione dell'aliquota Ires, deve essere ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024 è superiore a dodici mesi, che la rideterminazione dell'utile, e conseguentemente del reddito relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023, in sede di attività di controllo, non determina effetti sull'utile accantonato né sulle soglie degli investimenti rilevanti e che la riduzione dell'Ires non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il 2025, in sede di dichiarazioni integrative o di controllo, sebbene siano rispettati i requisiti e le condizioni di accesso all'agevolazione.

Fabrizio G. Poggiani

— Riproduzione riservata —

